



**Tribunale di Brindisi**  
*Sezione civile*  
**Repubblica Italiana**  
**In Nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta Marra, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 800126/2010 R.G., avente ad oggetto “azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale”

tra

**Vetreria Deserto s.r.l.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. M. A. Donatiello ed E. Lucisani, presso il cui studio a Latiano, in via Achille De Nitto n. 14, è elettivamente domiciliata;

**attrice**

e

**NGT S.r.L.**, in persona del legale rappresentante p.t., e difesa dagli avv. T. Marrazza e R. Bacci del Foro di Milano,

**convenuta**

**nonché**

**Roncane Vito**

**terzo chiamato contumace**

\*\*\*\*\*

**Motivi della decisione**

Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2010, la ditta individuale Vetreria Deserto di Deserto Crocifisso ha convenuto in giudizio la N.G.T. s.r.l., deducendo che, con contratto di vendita n. 2008051 del 16 febbraio 2009, la convenuta si era obbligata a consegnare alla società attrice una “lavatrice orizzontale mod. HTL 300.6.4.P” per il corrispettivo di 70.000,00 euro, oltre IVA da versarsi in tranches mediante leasing sul conto del venditore; che, giusta fattura n. 05 del 5 marzo 2009, l'istante aveva corrisposto a mezzo bonifico la somma di 8.400,00 euro a titolo di acconto, mentre il saldo, come da pattuizione contrattuale, sarebbe stato versato al momento della installazione e del collaudo del macchinario ossia entro 100/120 giorni dalla data di ricevimento



dell'acconto; che, con lettera del 6 luglio 2009, la N.G.T., ritenendo di non poter effettuare la consegna nei termini pattuiti, aveva chiesto di poterla differire entro il 30 settembre 2009; che, in prossimità della nuova scadenza, la N.G.T., a mezzo di Roncone Vito, suo rappresentante, aveva chiesto una ulteriore proroga del termine di consegna e collaudo, non essendo in grado di eseguire la fornitura entro la data citata; che l'attrice, non avendo più interesse ad un adempimento tardivo, aveva comunicato alla propria controparte la volontà di risolvere il contratto, richiedendo il rimborso dell'acconto versato; che, con lettera del 30 settembre 2009, la Banca Agrileasing aveva dichiarato la decadenza *ipso jure* dell'ordine in oggetto, con la conseguente richiesta della Vetreria Deserto di risoluzione del contratto de quo. L'attrice ha aggiunto che il dedotto inadempimento di NGT s.r.l. le avrebbe causato danni, costringendola ad un fermo produttivo di svariati mesi ed all'acquisto da altro fornitore dello stesso modello di lavatrice al maggior prezzo di 75.000,00 euro, più Iva. Sulla base di tali allegazioni, parte attrice aveva chiesto al Tribunale di accertare che la convenuta non avrebbe adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita in oggetto e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto medesimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; condannare la NGT Srl alla restituzione della somma di 8.400,00 euro, versata a titolo di acconto, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla Vetreria Deserto per la mancata consegna nei tempi previsti della lavatrice orizzontale, da quantificarsi in 5.000,00 euro, ovvero nella maggiore o minor misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, come per legge; infine, condannare la NGT al pagamento delle spese e competenze di lite.

Costituitasi in giudizio, la società convenuta aveva eccepito in via preliminare l'incompetenza del giudice adito in virtù della clausola compromissoria in arbitri contrattualmente prevista; nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, negando in particolare che Roncone Vito avesse eventualmente agito nella qualità di proprio rappresentante; ha quindi chiesto di essere autorizzata a chiamarlo in causa ed ha spiegato altresì domanda riconvenzionale per i danni subiti dall'avvenuta risoluzione del contratto; ha inoltre chiesto di essere tenuta indenne dal terzo chiamato dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla definizione del presente giudizio; in via subordinata, ha chiesto che il credito eventualmente accertato in capo a controparte fosse oggetto di conguaglio o di compensazione con il proprio nei confronti dell'attrice, con condanna della Vetreria Deserto al pagamento in proprio favore della differenza, oltre rivalutazione e interessi e con vittoria delle spese di lite.

Nel corso del giudizio, è stata dichiarata la contumacia del chiamato in causa Roncone Vito, cui è stato anche deferito interrogatorio formale al quale tuttavia egli non ha risposto, non comparso all'udienza fissata; all'udienza del 12 aprile 2011 si è costituita in giudizio la Vetreria Deserto s.r.l., nella quale asseritamente sarebbe confluita la ditta individuale Vetreria Deserto di Deserto Crocefisso.

La causa è stata poi istruita a mezzo di interrogatorio formale e prove testimoniali. All'udienza del 22 novembre 2018, precisate le conclusioni dalle parti costituite, la causa è stata trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

#### SULL'ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ADITO

L'eccezione formulata non merita di essere accolta. Invero, si deve ritenere che il contratto in oggetto sia stato predisposto unilateralmente dalla società fornitrice, come si evince dal fax inviato all'acquirente il 16 febbraio 2009: nell'inoltrare copia del contratto di vendita, la N.G.T. ha infatti chiesto alla controparte di controllarlo, firmarlo in tutte le sue parti e restituirlo al mittente.



Dal tenore della missiva, infatti, è possibile evincere che la conclusione del contratto sia avvenuta “per adesione” della società attrice, su un testo sottopostole dalla convenuta: se pure fra le parti, come ammesso dalla Vetreria Deserto, vi furono delle trattative, si deve ritenere che esse abbiano riguardato la scelta del prodotto oggetto della fornitura ed in particolare delle caratteristiche che si sarebbero adattate alle esigenze della ditta acquirente; non si ritiene, in assenza di prova sul punto, che clausole come quella in oggetto, attributive della competenza a conoscere di eventuali controversie, siano state oggetto di trattative fra le parti. Invero, il contratto si compone di due parti, una delle quali, denominata nell’oggetto “*offerta lavatrice orizzontale...*”, contrassegnata dal n. 2008051, contiene tutte le specifiche tecniche di dettaglio relative al prodotto oggetto di compravendita e reca una sottoscrizione delle parti; la seconda, invece, elenca le condizioni contrattuali, ivi compresa una sintetica descrizione della merce, l’indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, del termine di consegna, del montaggio e collaudo, del periodo di garanzia, della disciplina applicabile in caso di inadempimento del solo venditore per causa di forza maggiore o per caso fortuito, la clausola compromissoria (art. 11), la durata del vincolo contrattuale; anche questa seconda parte reca un’apposita sottoscrizione, segno che le due parti assolvono a diverse funzioni: quest’ultima appare standard e predisposta unilateralmente dal venditore, con il richiamo, all’art. 2, dell’offerta che ne costituisce allegato; la prima, invece, consente di raccogliere tutti i dati di dettaglio del prodotto.

Si deve dare atto che la presunzione di vessatorietà opera solo nei contratti stipulati fra il professionista ed il consumatore, come sancito dall’art. 33, lett. t), del c.d. Codice del consumo, ipotesi non ricorrente nel caso di specie; e tuttavia il contenuto del contratto e la sua articolazione nelle due parti, come detto, costituisce elemento di prova sufficiente a far ritenere che la clausola compromissoria di cui all’art. 11, facente parte delle condizioni generali di contratto, sia senza effetto, perché non specificamente sottoscritta dalle parti (art. 1341, comma II, c.c.).

#### SULL’ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI VETRERIA DESERTO S.R.L.

Con comparsa del 12 aprile 2011 si è costituita in giudizio *Vetreria Deserto S.r.L.* in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante; la società ha dato atto che, successivamente alla instaurazione del presente giudizio, la ditta individuale “*Vetreria Deserto di Deserto Crocifisso*” era stata interamente conferita nella prima, che era pertanto subentrata in tutti i rapporti giuridici, economici, finanziari e commerciali facenti capo alla pregressa ditta individuale. A riprova di ciò, la Vetreria Deserto S.r.L. ha prodotto in giudizio copia autentica dell’atto costitutivo che all’art. 6 prevede che “*la Società è amministrata e rappresentata dall’Amministratore Unico che è nominato nella persona di Deserto Crocifisso che accetta la carica...*”, nonché del verbale di Assemblea redatto anch’esso da notaio, del 21 marzo 2011 - Rep. n. 2186 Raccolta n. 1747 –, in cui, a pag. 3, si dice che “*Deserto Crocifisso conferisce alla società Vetreria Deserto SrL l’omonima azienda corrente in Latiano, alla Zona Artigianale PIP iscritta al RR.II di Brindisi con c.f e n.: DSR CCF 53M30 E471Z, P. IVA: 00130760747 e R.E.A n. 39884...*”.

Parte attrice ha quindi provato documentalmente l’avvenuto subentro della società in tutti i rapporti che facevano capo alla ditta individuale; trova inoltre applicazione nel caso di specie l’art. 2558, comma I, c.c. secondo cui “*se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale*”.



## NEL MERITO

### SULL'INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO DI VENDITA- SUL RUOLO E SULLA QUALITÀ DEL CONVENUTO RONCONE

In via preliminare, si deve accertare a quale delle due parti sia imputabile l'inadempimento del contratto in oggetto, ovvero se alla convenuta - per non aver rispettato il prorogato termine di consegna - o se all'attrice, per avere disdetto l'ordine, sulla base della comunicazione che avrebbe reso il Roncone, sull'errato presupposto della sua qualità di legale rappresentante della società N.G.T. s.r.l. e senza verificarne la veridicità per il tramite del legale rappresentante della società venditrice.

In primo luogo, si deve ritenere che la società convenuta non abbia provato l'avvenuto adempimento della sua prestazione nel termine del 30 settembre 2009 pattuito dalle parti, con proroga di quello inizialmente concordato. Essa ha infatti allegato un documento che asseritamente costituirebbe prova del collaudo, con esito positivo, avvenuto in data 24 settembre 2009, della lavatrice orizzontale modello HTL 3.000.6.4P costruita per la Vetreria Deserto, con verifica del funzionamento del software e del ciclo completo di lavorazione testandone il funzionamento per cento volte su lastre di vetro (cfr. doc. 6, certificato di collaudo); esso non appare univocamente riferibile al macchinario in oggetto, né lo è la fotografia del pannello acceso della lavatrice, pannello che in basso a sinistra riporta il logo "Deserto" della suddetta Vetreria, e in alto a destra la data, del 24.9.2009 e l'ora (cfr. doc.13). Inoltre, il teste Sig. Bongiovanni della BCS Automation, sentito alla udienza del 10 giugno 2015, dopo aver precisato *"..ricordo che mi venne richiesto di apporre su un macchinario il logo della Vetreria Deserto"* ha confermato il capitolo 11 della memoria 183 n. 2 c.p.c. di parte NGT del 9.6.2011 e cioè che *"il pannello di controllo acceso in data 24.9.09 di cui alla fotografia prodotta quale doc. 13 che mi si rammostra è quello della lavatrice orizzontale per la Vetreria Deserto, avendo io stesso inserito nel pannello il logo della Vetreria Deserto che si vede nella fotografia"*; non ha però confermato di avere presieduto alle operazioni di collaudo.

Del tutto isolata, e priva di riscontri, dunque, è rimata la prova fornita dalla società convenuta della circostanza che il 3 settembre 2009 la NGT aveva concluso con la società Transports Service un contratto di trasporto (doc.5) con cui era stato convenuto il trasporto della lavatrice orizzontale dalla propria sede a quella della Vetreria Deserto con un primo carico di parte della lavatrice in data 26 settembre 2009 e consegna alla Vetreria il 28 settembre 2009 e un secondo con la parte restante il 28 settembre 2009 e consegna il 29 settembre 2009. Il teste Giuseppe Bernardo (della ditta Transport Service) sentito alla udienza del 10 giugno 2015, ha infatti confermato di aver pattuito il trasporto per le date indicate (*"in due tranches"*) della lavatrice orizzontale alla Vetreria Deserto.

Risulta provato in giudizio, invece, che Roncone Vito ebbe a riferire all'acquirente dell'impossibilità per la venditrice di onorare l'impegno assunto con la proroga del termine al 30 settembre 2009. Tanto hanno riferito i testi Rollo Maria Rosaria, Calabrese Maria Teresa e Moretti Silvano: nella missiva datata 25 settembre 2009, nel comunicare il recesso dal contratto, la Vetreria Deserto fa un richiamo a precedenti comunicazioni telefoniche intercorse fra le parti, con cui l'attrice avrebbe anticipato le proprie intenzioni, e accenna alla causa della propria determinazione ovvero *"l'incapacità"* della NGT *"ad adempiere entro e non oltre il 30 settembre 2009 alla concordata fornitura di una lavatrice orizzontale"* ed i *"reiterati posticipi nella fornitura..."*. Tanto consente di ritenere che la società venditrice fosse al corrente, fin dal 25 settembre 2009, data di invio della lettera, antecedente allo scadere del nuovo termine fissato dalle parti, delle ragioni del recesso di controparte e che quindi sapesse che il Roncone aveva comunicato l'impossibilità della ditta di consegnare il prodotto nei tempi stabiliti; tanto dimostra anche il contenuto della missiva



allegata dalla stessa N.G.T., nella quale la società convenuta chiede al terzo chiamato conferma di quanto riferitole dalla Vetreria Deserto. La convenuta ha tuttavia ommesso di provare di aver comunicato all'attrice la propria disponibilità a consegnare immediatamente il prodotto, già pronto – secondo le allegazioni fornite – smentendo così quanto riferito dal Roncone, precisando così alla cliente che questi non aveva alcun potere di rappresentarla; il fatto di avere per telefono rassicurato l'acquirente comunicandogli l'avvenuta messa a punto del prodotto, capitolato nella richiesta di ammissione di prova testimoniale della NGT, non è stato confermato da nessuno dei testi escussi: tanto avrebbe consentito all'acquirente di ottenere il prodotto nei tempi previsti ed in tal caso, un rifiuto di eseguire l'accordo di cui al contratto da parte dell'acquirente avrebbe senz'altro costituito un inadempimento da parte della Vetreria. Alla luce del compendio probatorio in atti, invece, si deve ritenere legittimato il recesso da parte dell'attrice, a fronte della comunicazione da parte del Roncone del reiterato ritardo nella consegna: che egli si sia presentato come rappresentante della N.G.T. è circostanza confermata dalle risultanze dell'istruttoria orale, fatto riferito non solo dai testi Rollo e Calabrese, di parte attrice, ma anche da Carriero Alessandro, in sede di interrogatorio formale, che ha riferito di un sopralluogo effettuato dal sig. Aielli Fabio – definito “*un amministratore della NGT in quanto ... socio nella stessa società*” – in compagnia di Roncone Vito, senza confermare ma neppure smentendo che nel corso di tale incontro il terzo chiamato sarebbe stato qualificato dall'Aielli come rappresentante della società venditrice; i testi Rollo e Calabrese hanno riferito che, nel corso di quel sopralluogo, il sig. Aielli fece un esplicito riferimento al ruolo del Roncone di rappresentante della N.G.T., presentandolo come tale (cfr. deposizioni dei testi Rollo Maria Rosaria e Calabrese Maria Teresa); i testi hanno inoltre riferito che il Roncone, nelle occasioni in cui si era recato presso la Vetreria, recando con sé del materiale illustrativo dei prodotti della stessa società, si era presentato come suo rappresentante e che, nei colloqui diretti con la società venditrice, Deserto Crocifisso avrebbe sempre fatto riferimento al Roncone in quella qualità, mai smentita dalla società convenuta. Tali circostanze sono state anche oggetto dell'interrogatorio formale deferito al terzo chiamato (cfr. memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.), cui egli non ha risposto e che pertanto possono assumersi come provate (art. 232 c.p.c.). Si deve pertanto ritenere che la N.G.T., con la propria condotta, abbia contribuito ad ingenerare nell'attrice la convinzione che il terzo chiamato agisse con i poteri di rappresentanza conferitigli dalla società.

Vale richiamare la disciplina dettata nella materia del c.d. “*falsus procurator*”, di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., che tuttavia fa precipuo riferimento al contratto concluso dal soggetto che non sia dotato di poteri rappresentativi o che, nell'agire, abbia ecceduto gli stessi, sebbene nel caso di specie, la manifestazione di volontà del Roncone non sia qualificabile come contratto. E tuttavia, appare congruo richiamare le previsioni di cui alle disposizioni citate, nella parte in cui tengono indenne il terzo dalle conseguenze del contratto concluso con il *falsus procurator*, laddove egli abbia fatto affidamento “senza sua colpa” sulla validità del contratto; come pure nella parte in cui prevedono la ratifica dal parte dell'interessato dell'operato del *falsus procurator*: ebbene, in assenza di prova di segno diverso, si deve ritenere che, non smentendo la circostanza riferita alla cliente dal Roncone, la NGT abbia ratificato alla cliente l'operato di quest'ultimo.

Ebbene, deve pertanto valorizzarsi nel caso di specie il principio dell'apparenza del diritto, riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, che può essere invocato con riguardo alla rappresentanza, allorché, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell'art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma vi sia anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. In relazione a tale principio, spetta al giudice di merito accertare se, in relazione alle circostanze obiettive del caso concreto, il comportamento tenuto dal rappresentante sia stato tale da ingenerare nel terzo il ragionevole convincimento sulla corrispondenza della situazione reale a quella apparente (Cass. n. 15743 del 13/08/2004 e n. 2725 del 08/02/2007). Tanto determina l'accertamento di una



responsabilità per inadempimento della società convenuta, in ragione della sua condotta che, in sede di esecuzione del contratto, non ha consentito alla società attrice di avere chiara l'avvenuta esecuzione della prestazione cui la società NGT si era obbligata.

#### SULLA DOMANDA DI MANLEVA FORMULATA DALLA NGT

Si dà atto che Carriero Alessandro, legale rappresentante della NGT, ha escluso che Roncone Vito ne sia mai stato rappresentante, precisando che egli era invece rappresentante di una società (ndr. la Bottero, come confermato dallo steso Deserto Crocefisso nel corso dell'interrogatorio formale) che vende macchinari nel settore della lavorazione del vetro e che in quella qualità avrebbe venduto un macchinario alla società attrice. Ha quindi negato di avere saputo della comunicazione di ritardo nell'inadempimento effettuata dal Roncone alla cliente, chiarendo che in ogni caso egli non avrebbe avuto il potere per farlo. L'accertamento dei rapporti fra il Roncone e la N.G.T. non sono stati tuttavia oggetto dell'interrogatorio formale deferito al terzo chiamato, per cui dalla sua assenza all'udienza fissata per tale incumbente non può trarsi alcun elemento probatorio a sostegno delle allegazioni di parte convenuta: la circostanza che il Roncone abbia agito in assenza del relativo potere rappresentativo è circostanza rimasta sfornita di prova, restando come unico elemento, puramente indiziario, la missiva inviata dalla società convenuta al terzo chiamato per chiedere conto di quanto riferito dalla società attrice a giustificazione del suo recesso.

Tanto premesso, la domanda di manleva formulata dalla NGT s.r.l. non può essere accolta. Come pure va rigettata la sua domanda riconvenzionale, atteso l'accertato suo inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Pertanto, si deve accertare l'inadempimento della N.G.T. s.r.l. alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita n. 2008051 sottoscritto il 16 febbraio 2009 e si deve pertanto dichiarare la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1453 c.c.; tanto determina la condanna della N.G.T. s.r.l. alla restituzione in favore della Vetreria Deserto s.r.l. della somma di 8.400,00 euro, versata dall'acquirente a titolo di acconto, oltre al risarcimento dei danni patiti dalla stessa per la mancata consegna nei tempi previsti della lavatrice orizzontale: essi possono essere liquidati nell'importo di 5.000,00 euro indicato dall'attrice, avendo essa fornito la prova dell'acquisto, per l'importo di 75.000,00 euro – cinque mila euro in più dell'importo pattuito con la convenuta – di un macchinario analogo a quello ordinato dalla NGT. Egli ha infatti allegato la conferma dell'ordine inviato alla LISEC c.m.i. di una lavatrice orizzontale (doc. n. 11), che appare di caratteristiche comparabili con quella oggetto del contratto con la controparte, il cui prezzo è di 70.000,00 euro per il prodotto e 5.000,00 euro per “montaggio e training” (all. n. 11/a), nonché il relativo documento di trasporto (doc. n. 11/b), che consente di presumere l'avvenuto acquisto, salva la prova contraria che la NGT ha ommesso di fornire; è in atti, peraltro, la fattura di pagamento dell'importo di 6.000,00 euro (per montaggio e training, ovvero 5 mila euro più IVA al 20% - doc. n. 11/c).

Sull'importo di 8.400,00 euro devono essere calcolati gli interessi legali; su quello di 5.000,00 euro, oltre ad essi, deve computarsi il danno da rivalutazione monetaria, devalutando l'importo alla data del 30 settembre 2009 e rivalutandolo anno per anno, fino all'effettivo soddisfo.

La N.G.T. s.r.l. deve quindi essere condannata alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, da liquidarsi secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, applicabile *ratione temporis*, secondo lo scaglione di riferimento, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, ridotti della metà.



**p.q.m.**

accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara la risoluzione del contratto di vendita n. 2008051 sottoscritto dalle parti il 16 febbraio 2009 per inadempimento della N.G.T. s.r.l.;

per l'effetto, condanna la N.G.T. S.r.L., in persona del suo legale rappresentante, alla restituzione in favore della Vetreria Deserto s.r.l. della somma di 8.400,00 euro, versata dall'acquirente a titolo di acconto, oltre interessi legali, nonché al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di 5.000,00 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

rigetta le domande formulate da N.G.T. s.r.l.;

condanna la N.G.T. S.r.L., in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione in favore dei Vetreria Deserto s.r.l., delle spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di 2.738,00 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per i dovuti adempimenti.

Brindisi, 7 luglio 2019.

Il Giudice  
Roberta Marra

